



n. 1/2022 v.g.

IL TRIBUNALE DI ANCONA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice Delegato Dr. Giuliana Filippello

nel procedimento ex L. 3/2012 introdotta da **SABATINI BARBARA, SABATINI ROBERTO e BRUTI MARIA GILDA in data 18.03.2022;**

Visto il provvedimento interlocutorio del 29.03.2022 e i chiarimenti resi all'udienza del 14.04.2022;

Vista la relazione del gestore della crisi avv. Serenella Bachiocco;

Esaminata la proposta di accordo e la documentazione allegata dal ricorrente;

Che i ricorrenti non sono soggetti fallibili e non hanno fatto ricorso, nei trascorsi cinque anni, ad una procedura di sovraindebitamento e, pertanto, neppure hanno subito, per cause a loro non imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis;

Che secondo quanto attestato dall'OCC la documentazione acquisita ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economico-patrimoniale dei debitori.

In particolare risulta che la crisi da eccessivo indebitamento si è palesata a seguito dell'andamento economico negativo dell'attività commerciale "SHOKKA", intrapresa da BARBARA SABATINI.

Che a fronte dei risultati d'esercizio negativi, la titolare SABATINI decideva di chiudere l'impresa nel 2019 e di ricorrere a finanziamenti presso istituti bancari per poter pagare i debiti contratti nell'esercizio dell'impresa, coinvolgendo anche SABATINI ROBERTO e BRUTI MARIA GILDA.

Preso atto che risulta allegato l'elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme a ciascuno dovute, le quali ammontano complessivamente ad **€ 524.317,46**.

Che i ricorrenti sono proprietari di due beni immobili: uno sito in Ancona, via Posatora n. 22 (fg. 35 part. 61 sub. 7) di proprietà di BARBARA SANTINI e l'altro sito in Ancona, via Brecce Bianche n. 80 (fg. 96 part. 388 sub. 34).

Inoltre, BARBARA SANTINI beneficia di un contratto di lavoro a tempo determinato presso un'attività ristorativa, percependo uno stipendio di € 1.600, oltre € 200 mensili come

assegno di mantenimento per il figlio; ROBERTO SANTINI è titolare di una pensione di € 2.400 mensili, a cui va detratto l'ammortamento mensile per il mutuo, per cui al netto residua € 1.877,27, mentre MARIA GILDA BRUTI percepisce una pensione di € 284,83 mensili.

Che i ricorrenti sono titolare di beni mobili registrati privi di significativo valore.

Il piano proposto pone a servizio dei creditori:

- a) € 300 mensili da parte di BARBARA SANTINI;
- b) € 600 mensili da parte ROBERTO SANTINI;
- c) € 100 mensili da parte di MARIA GILDA BRUTI;

L'apporto totale mensile è di € 1.000 per la durata di anni 6, il che realizzerebbe un attivo in favore dei creditori di € 72.000, in variazione rispetto al piano originario e come dichiarato all'udienza del 14 aprile 2022.

La proposta prevede la cessazione della detrazione per la cessione del quinto a favore di UBI BANCA, precisando che nell'ipotesi che il credito derivante dalla cessione del quinto rimanga escluso da presente accordo, SABATINI ROBERTO porrebbe a favore della presente procedura € 300 mensili, anziché € 600 mensili.

Rilevato che la proposta, pur prevedendo il pagamento di una percentuale estremamente limitata dei debiti, soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012;

PQM

Visto l'art.10 L.3/2012

FISSA

L'udienza del 07.07.2022 ore 9:30

ORDINA

All'O.C.C., alla luce del verbale d'udienza del 14.04.2022, di procedere alle opportune modifiche all'accordo di composizione della crisi e di procedere alla comunicazione, almeno entro il 06.06.2022, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto, a cura dell'O.C.C. e con onere di documentarne l'adempimento contestualmente alla predisposizione della relazione ex art. 12, comma 1;

la pubblicazione della proposta e del presente decreto presso l'Albo ed il sito Internet del Tribunale, a cura della Cancelleria;

AVVERTE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c), non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

che, sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice saranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui verrà eseguita la pubblicità del decreto;

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;

#### AVVERTE

i creditori che dovranno far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, entro il 16.06.2022. In mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

che ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. A tal fine non saranno computati i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

Non hanno, parimenti, diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta;

#### DISPONE

ove l'accordo venga raggiunto, l'O.C.C. provveda a trasmettere, tempestivamente, a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale del 60%, allegando il testo dell'accordo stesso.

#### AVVERTE

i creditori che nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, essi possono sollevare le eventuali contestazioni mediante memoria da trasmettere all'O.C.C.;

DISPONE

che l'O.C.C. provveda a depositare in Cancelleria la relazione di cui all'art. 12, comma 1, allegando le eventuali contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, nei termini di legge.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ancona, 14 aprile 2022

Il giudice delegato  
Dott.ssa Giuliana Filippello